



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Michele Amari" - GIARRE (CT)

C. F. 83001130877

< CTIS001009 >

www.iisamari.edu.it

ctis001009@istruzione.it

ctis001009@pec.istruzione.it

Sedi Associate		
< CTPC00102N >	< CTPC00101L >	< CTPM00102T >
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico con opz. Scienze applicate, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane Via Vignazza, 1 95015 Linguaglossa (CT) – Tel. 095-6136489	Liceo Classico, Liceo Musicale e Liceo Coreutico Sede centrale via padre Ambrogio, 1 Sede associata via Raffaello Grasso, 75 95014 – Giarre (CT) – Tel. 095-6136480	Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane con opz. economico-sociale e Liceo del made in Italy Via Francesco Crispi, 40 95018 – Riposto (CT) – Tel. 095-6136498

REGOLAMENTO DEL LICEO MUSICALE

Premessa

Il Liceo Musicale, così come concepito dal D.P.R. 89/2010, presenta un curriculum corposo e denso di attività in quanto finalizzato all'integrazione delle discipline degli ambiti umanistici, scientifici, linguistici ed artistici con quelli prettamente musicali, per garantire ai ragazzi la prosecuzione degli studi in qualsiasi facoltà universitaria, ma ponendo le condizioni essenziali per completare il proprio percorso musicale all'interno di un Conservatorio. Alla conclusione del quinquennio gli alunni conseguiranno la maturità con il rilascio del diploma di liceo musicale statale.

Docente Referente

Il Liceo Musicale Statale è coordinato da un referente, nominato dal dirigente scolastico fra i docenti dell'area musicale. Questa figura cura le relazioni con il dirigente, relativamente ai problemi, alle necessità e all'organizzazione del Liceo Musicale in coordinamento e fattiva collaborazione con ogni componente del liceo medesimo. Al Referente sono assegnati compiti di interscambio di informazioni con la dirigenza, con i docenti del musicale in particolare e con tutti i docenti in servizio nell'istituto in generale, al fine di istituire canali di comunicazione istituzionali atti a garantire la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle attività, sia quelle strettamente attinenti al curriculum del Liceo Musicale che quelle comuni con l'indirizzo classico. I docenti del Liceo Musicale, consapevoli del fatto che il collega agisce in nome e per conto del dirigente scolastico, (quali suoi delegati e membri dello staff di dirigenza), dovranno fare a lui stesso riferimento per qualunque problematica o iniziativa che riguarda le attività di indirizzo, in particolare per:

- la formulazione dell'orario scolastico personale e delle eventuali modifiche orarie determinate da esigenze espresse dagli alunni o dalle famiglie;
- la ricezione di informazioni inerenti alle attività scolastiche, artistiche e musicali;
- la proposta di attività di varia natura da sottoporre al vaglio dell'ufficio di presidenza;
- la gestione dei materiali dell'istituzione scolastica e, ove necessario, per la richiesta di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli stessi;
- la collaborazione nell'organizzazione dei vari eventi predisposti sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica;
- qualsiasi richiesta ritenuta utile ai fini di un miglioramento dell'offerta didattica;

Riunioni Di Dipartimento

Ogni qualvolta se ne ravvisa l'esigenza si effettueranno riunioni di dipartimento, opportunamente convocate tramite circolare dal Dirigente Scolastico (o su sua delega dai referenti del Liceo Musicale), al fine di relazionare sull'andamento didattico disciplinare e sulle attività in itinere. In tali riunioni potranno essere formulate proposte didattiche da parte dei docenti e dovranno essere stilate le programmazioni per il mese successivo a quello di ogni singola assemblea. Esse saranno presiedute dal Dirigente Scolastico, o in sua vece dai referenti da lui designati.

Articolo 1 – Ammissione al Liceo Musicale

1. In riferimento a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, che afferma che "l'iscrizione al percorso del Liceo Musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche", tutti gli studenti che chiedono di essere ammessi a frequentare la prima classe del Liceo Musicale devono sostenere apposita prova di ammissione.
2. Il profilo di entrata dello studente, verificato attraverso la prova di ammissione, è teso a individuare il possesso di un adeguato livello di competenze in ingresso in ordine alla formazione del suono, alle tecniche di base che consentono di affrontare brani di media difficoltà, nonché al possesso di un basilare repertorio di brani d'autore per quanto attiene all'esecuzione e all'interpretazione con lo strumento scelto.
3. La prova di ammissione è svolta ogni anno scolastico, presso la sede dell'Istituto. Non è aperta al pubblico, ad eccezione dei genitori e/o accompagnatori.
4. Il calendario delle prove e le relative informazioni sono pubblicati almeno dieci giorni prima sul sito web dell'Istituto e vale a tutti gli effetti come formale atto di convocazione. La sessione (e la contestuale pubblicazione all'Albo dell'esito della stessa) deve in ogni caso concludersi entro la scadenza annuale stabilita dalla Circolare ministeriale sulle iscrizioni, in modo da consentire agli studenti non idonei di poter operare una diversa scelta o, comunque, lo smistamento della domanda di iscrizione ad altra Istituzione scolastica.
5. È ammessa la possibilità di indire altre sessioni di prove, da tenersi successivamente alla scadenza annuale stabilita dalla Circolare ministeriale sulle iscrizioni, ma comunque non oltre la data di inizio ufficiale dell'anno scolastico, per la gestione di iscrizioni tardive.
6. Possono richiedere di effettuare la prova di ammissione:
 - gli studenti frequentanti la classe terza della scuola secondaria di primo grado, sia coloro che hanno formalizzato la domanda di iscrizione on line al Liceo Musicale, sia coloro i quali formalizzeranno la domanda di iscrizione on line al Liceo successivamente alla prova di ammissione ma comunque entro i termini perentori dettati dall'annuale circolare MIUR sulle iscrizioni;
 - gli studenti che abbiano formalizzato la domanda di iscrizione on line ad un'altra Istituzione scolastica e intendano chiedere nulla osta per l'iscrizione al Liceo Musicale entro l'inizio dell'anno scolastico;
 - gli studenti già iscritti e frequentanti un'altra Istituzione scolastica che intendano iscriversi al Liceo Musicale in anni di corso successivi al primo. In tal caso, la prova di ammissione sarà svolta entro il mese di giugno (esito positivo o negativo allo scrutinio finale) oppure a settembre, entro la data di inizio delle lezioni (esito positivo o negativo allo scrutinio differito).
7. Al fine di accedere alla prova di ammissione, è necessario effettuare apposita domanda, compilando il modulo "Iscrizione alla prova di ammissione" disponibile sul sito web dell'Istituto e consegnando lo stesso in Segreteria didattica (o inviandolo via mail all'indirizzo CTIS001009@istruzione.it) entro i due giorni precedenti dalla data fissata per lo svolgimento della prova. All'atto dell'iscrizione, i genitori/tutori dei candidati sottoscrivono un modulo di consenso informato sul quale dichiarano di accettare le decisioni della Commissione preposta alla valutazione dei candidati in quanto insindacabili e inappellabili, sia per quanto riguarda il superamento o meno della prova di ammissione, sia per ciò che concerne l'assegnazione dello strumento complementare

agli studenti ammessi.

8. Sul modulo deve essere indicato lo strumento principale per il quale si richiede l'ammissione. È consentito, agli studenti che lo desiderano, effettuare la prova di ammissione per un numero massimo di due strumenti principali.
9. Non è consentito chiedere lo spostamento della data della prova di ammissione, se non in caso di gravi e giustificati motivi opportunamente documentati. Sul rinvio, si esprime il Dirigente scolastico nei 5 giorni successivi alla richiesta. La data eventualmente fissata a seguito di richiesta di rinvio non potrà essere ulteriormente modificata.

Articolo 2 – La prova di ammissione

1. La prova di ammissione prevede:
 - un breve colloquio di carattere generale sulle esperienze e sulle motivazioni dello studente;
 - una prova pratica strumentale della durata massima di 10 minuti: esecuzione con lo strumento principale scelto di un programma preparato dallo studente sulla base del documento “Indicazioni generali sulla prova di ammissione” disponibile sul sito dell’Istituto;
 - una prova teorica: lettura ritmica parlata (solfeggio) a prima vista, intonazione cantata di un semplice brano a prima vista, ascolto e ripetizione di semplici frammenti ritmici e melodici, teoria musicale. Tale suddivisione permette di valutare, sia le eventuali competenze teorico – strumentali già acquisite, sia le naturali attitudini degli studenti che risultino particolarmente dotati anche in assenza di pregressi studi formali.
2. Lo studente dovrà affrontare il test di ammissione con il proprio strumento (l’Istituto può mettere a disposizione esclusivamente il pianoforte e alcune percussioni) e con gli spartiti dei brani che intende presentare alla Commissione.
3. La Commissione preposta alla valutazione dei candidati per l’ammissione al Liceo Musicale è nominata per decreto dal Dirigente scolastico ed è formata dai seguenti membri:
 - il Dirigente scolastico (o suo delegato) con funzioni di presidente;
 - da 3 a 5 docenti esperti nei diversi ambiti strumentali.
4. La Commissione, in prima seduta, adotta le modalità organizzative e i criteri di valutazione più opportuni e corretti al fine di raggiungere l’obiettivo dell’imparzialità, dell’aderenza alle attese dell’utenza e della compatibilità dell’offerta formativa, anche in relazione alle risorse umane e materiali disponibili.
5. Nella valutazione, la Commissione dovrà verificare che il livello di competenze in possesso del candidato sia adeguato alla sua maturità psicofisica e alla complessità del percorso formativo dello specifico indirizzo strumentale. Tali competenze sono quelle richieste e previste dal profilo in uscita delle Scuole medie a indirizzo musicale (SMIM) di cui al D.M. n. 6 agosto 1999, n. 201, e dalle Indicazioni nazionali per il curriculum. I contenuti della prova dovranno essere pertanto riferiti alla verifica del livello di competenze tecnico-strumentali, alle conoscenze teoriche musicali e alla valutazione del curriculum di studi pregresso.
6. Sulla base dei criteri di valutazione stilati preliminarmente, la Commissione esprime, per ciascun candidato, una valutazione, necessaria a stilare la graduatoria di merito per l’ammissione al Liceo Musicale.
7. La valutazione è espressa in trentesimi suddivisa per le seguenti voci: senso ritmico, discriminazione percettiva dei parametri del suono, conoscenza degli elementi fondamentali di grammatica musicale, competenze nella lettura musicale (solfeggio parlato), prova pratica (1° strumento).
8. Risultano idonei gli studenti che riportano una valutazione almeno pari a 18/30.
9. L’ammissione al Liceo Musicale è subordinata all’idoneità alla prova di ammissione ed alla disponibilità dei posti, vincolata a quanto previsto dalla vigente normativa in ordine al numero minimo di studenti iscritti alle singole classi. Sono ammessi alla classe prima un numero massimo di 27 studenti. Si dovrà tenere conto degli studenti non ammessi all’anno successivo, i quali hanno priorità per la reinscrizione al primo anno di corso.
10. Al termine della prova, il Dirigente scolastico pubblica all’Albo dell’Istituto l’elenco dei candidati ammessi alla frequenza del Liceo Musicale, secondo graduatorie di merito distinte per ogni

singolo strumento. In caso di rinuncia di uno studente ammesso, si procederà allo scorrimento delle liste di attesa per singolo strumento; subentrerà chi nella graduatoria di merito ha il punteggio maggiore fra gli idonei non ammessi.

11. In caso di parità di punteggio in graduatoria, i criteri di precedenza sono i seguenti:
 - a. frequentare una scuola media ad indirizzo musicale (SMIM);
 - b. avere una migliore media voti al termine del secondo anno della scuola secondaria di I grado;
 - c. avere la minore età anagrafica;
 - d. eterogeneità della composizione della classe (distribuzione equa del numero di alunni per classe di strumento);
 - e. all'ampliamento e alla varietà dell'offerta formativa (presenza di strumenti diversi nella classe).
12. Ai candidati non idonei sarà pubblicato all'Albo il mancato superamento della prova, senza indicazione del punteggio.
13. Qualora uno studente risulti idoneo a due strumenti principali, la scelta nell'assegnazione avverrà a insindacabile discrezione della Commissione.
14. Gli studenti con disabilità possono essere ammessi al Liceo Musicale, a giudizio della Commissione, anche senza previa prova di ammissione.
15. La Commissione può anche segnalare eventuali debiti formativi da colmare mediante attività individuale.

Articolo 3 – Attribuzione degli strumenti agli studenti iscritti

1. L'attribuzione degli strumenti agli studenti iscritti deve tenere conto di quanto previsto dal D.I. 7 ottobre 2010, n. 211, dove al paragrafo "Risultati di apprendimento del Liceo Musicale" è richiesto che lo studente sappia utilizzare, a integrazione dello strumento principale, uno strumento complementare. Se lo strumento principale è di tipo monodico, quello complementare sarà polifonico; se lo strumento principale è di tipo polifonico, quello complementare sarà monodico.
2. Lo strumento principale è scelto dal candidato all'atto della prova di ammissione o, nel caso di idoneità a due strumenti principali, è assegnato dalla Commissione. Qualora la Commissione, riscontrando una particolare attitudine del candidato allo studio della musica, valuti, in riferimento allo strumento richiesto in sede d'esame, che lo stesso non rispecchia i requisiti di cui sopra, si riserva di proporre allo stesso l'ammissione ad altra classe di strumento, fermo restando l'accertamento delle specifiche attitudini psico-fisiche.
3. Lo strumento complementare è attribuito dalla Commissione, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. tipologia di strumento principale scelto (strumento complementare monodico se il principale è polifonico o viceversa);
 - b. esigenze dell'esercizio della Musica di insieme e delle attività orchestrali che richiedono l'utilizzo della maggiore varietà possibile di strumenti;
 - c. disponibilità in organico di diritto dell'Istituto a tutela delle titolarità;
 - d. valutazione psico-fisica e attitudinale;
 - e. valorizzazione di strumenti poco diffusi, anche in relazione alle esigenze del territorio;
 - f. eventuale preferenza dello studente indicata sul modulo di iscrizione alla prova di ammissione, ma tale richiesta non sarà vincolante ai fini dell'assegnazione e sarà esercitata solo se compatibile con i precedenti criteri.
4. L'assegnazione dello strumento complementare viene fatta all'atto della formalizzazione delle iscrizioni al Liceo Musicale.

Articolo 4 – Esami integrativi

1. Gli esami integrativi vengono richiesti e sostenuti da chi intende effettuare il passaggio da un indirizzo di studi ad un altro. Gli studenti in possesso di ammissione all'anno successivo potranno sostenere gli esami integrativi per la classe successiva all'ultima frequentata con esito positivo. Gli

studenti che non sono stati ammessi all'anno successivo potranno sostenere gli esami integrativi per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

2. Le domande di ammissione agli esami integrativi dovranno essere presentate al Dirigente scolastico entro il 30 aprile. Eccezionalmente e per cause documentate, saranno valutate domande pervenute anche successivamente, specificando che la sessione di esami integrativi deve terminare prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
3. Nel caso di studenti in situazione giudizio sospeso, la domanda dovrà essere presentata comunque entro i termini suddetti. La domanda sarà acquisita con riserva, in attesa dell'esito definitivo dell'anno in corso.
4. La domanda dovrà essere corredata dai programmi delle materie studiate nell'ultimo anno del corso di studi di provenienza e dall'ultima pagella rilasciata dalla scuola frequentata. Il Liceo fornirà con ragionevole anticipo copia dei programmi delle materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienze e che dovranno essere integrate.
5. L'esame integrativo dovrà essere valutato da una Commissione formata come indicato all'articolo 2, comma 3, del presente Regolamento. Di essa dovranno far parte i docenti degli strumenti principale e complementare, i docenti delle materie teoriche del Liceo Musicale e gli eventuali docenti delle discipline dell'area generale.
6. Gli esami integrativi si riterranno superati solo se gli studenti conseguiranno almeno la sufficienza in tutte le materie o parti di materie che sono state oggetto della prova. Gli studenti che avranno superato gli esami integrativi potranno iscriversi al Liceo Musicale, previa verifica della disponibilità dei posti.

Articolo 5 – Accertamento delle competenze di fine biennio

1. È previsto, per lo strumento principale, un esame di accertamento delle competenze, sia al termine del primo biennio di studi, sia al termine del secondo biennio, allo scopo di attestare il livello di preparazione strumentale raggiunto dagli studenti, secondo indicatori di certificazione delle competenze per l'asse musicale.
2. È previsto, per lo strumento complementare, un esame conclusivo di accertamento delle competenze, al termine della classe quarta, allo scopo di attestare il livello di preparazione strumentale raggiunto dagli studenti, secondo indicatori di certificazione delle competenze per l'asse musicale.
3. Gli esami di accertamento delle competenze dovranno essere valutati da una Commissione formata come indicato all'articolo 2, comma 3, del presente Regolamento. Di essa dovranno far parte i docenti degli strumenti principale e complementare.
4. Il Consiglio di classe compila il certificato delle competenze. Per le discipline TAC, Storia della Musica e Tecnologie musicali, sarà compito dei docenti curricolari verificare, tramite opportune prove svolte in classe, le competenze raggiunte.

Articolo 6 – Cambi di strumento

1. Eventuali richieste di modifica degli strumenti assegnati allo studente dovranno essere presentate per iscritto, opportunamente motivate e documentate, al Dirigente scolastico del Liceo, a cui spetta in via definitiva la decisione sull'accettazione della stessa, fatti salvi i vincoli dell'organico di diritto.
2. Le domande dovranno essere inderogabilmente presentate, a pena di nullità, entro le scadenze previste per le diverse tipologie di richieste, come descritte nei successivi punti del presente articolo.
3. La prova di idoneità al cambio dello strumento dovrà essere valutata da una Commissione formata come indicato all'articolo 2, comma 3, del presente Regolamento. Di essa dovrà far parte il docente dello strumento (o degli strumenti) richiesto/i.
4. La richiesta di cambio dello strumento principale non è ammessa, tranne per gli alunni che ripetono la prima classe del Liceo Musicale, previa idoneità ad una prova avente le caratteristiche

elencate all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento. La domanda dovrà essere presentata entro i 3 giorni successivi alla pubblicazione all'Albo dell'esito negativo. La prova sarà svolta entro il mese di giugno (esito negativo allo scrutinio finale) oppure a settembre, entro la data di inizio delle lezioni (esito negativo allo scrutinio differito).

5. La richiesta di cambio dello strumento complementare è ammessa una sola volta esclusivamente entro il primo biennio, previa idoneità ad una prova avente le caratteristiche elencate all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento. La domanda dovrà essere presentata entro la data del 30 aprile. La prova sarà svolta entro il mese di giugno.
6. La richiesta di inversione tra lo strumento principale e quello complementare è ammessa una sola volta esclusivamente al termine del primo biennio di corso, oppure al termine del secondo biennio di corso, previa idoneità ad una prova avente le caratteristiche elencate all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento. La domanda dovrà essere presentata entro la data del 30 aprile. La prova sarà svolta all'atto della certificazione delle competenze di fine primo o secondo biennio che sarà accertata sia per lo strumento principale, sia per quello complementare al medesimo livello corrispondente alle competenze richieste per lo strumento principale.
7. In nessun caso è previsto il cambio di uno strumento in corso d'anno.

Articolo 7 – Saggi e concerti

1. Nell'ambito delle discipline dell'area di indirizzo sono previsti, come parte integrante del piano di studi oltre alle lezioni curricolari, Saggi e Concerti.
2. I Saggi sono attività interne alla scuola, intese come lezione aperta o esercitazione. Non sono aperti al pubblico, tranne che nel caso del cosiddetto Saggio finale, aperto alle famiglie ed al personale scolastico.
3. I Concerti devono avere carattere rappresentativo dei percorsi didattici svolti e consentire la partecipazione di tutti gli studenti, sia come solisti, sia come gruppi di diversa entità, fino all'utilizzo dell'intero organico strumentale del Liceo.
4. La partecipazione degli studenti, come solisti o gruppi strumentali, ad attività esterne organizzate da altre Istituzioni, enti, associazioni, gruppi orchestrali che collaborano con l'Istituto può avvenire previa autorizzazione del Dirigente scolastico che ne verifica la congruità con gli obiettivi didattici ed educativi specifici del Liceo Musicale.

Articolo 8 – Norme disciplinari specifiche per gli studenti del Liceo Musicale

1. Le norme contenute nel presente articolo integrano quelle contenute nella sezione "Regolamento di disciplina" del Regolamento dell'Istituto e sono specifiche per gli studenti del Liceo Musicale.
2. Gli alunni che risultano assenti la mattina non sono ammessi alle lezioni pomeridiane. Fatti salvi casi opportunamente documentati da certificato medico.
3. L'Istituto non è responsabile di eventuali danni, smarrimenti o furti degli strumenti in possesso degli studenti.
4. In caso di danneggiamenti arrecati agli strumenti dell'Istituto, dovuto a cattivo uso o noncuranza da parte degli studenti, i costi della riparazione o della sostituzione delle parti danneggiate saranno addebitati alle famiglie degli studenti responsabili del danneggiamento.
5. L'uso degli strumenti, personali o scolastici, è consentito esclusivamente durante le attività didattiche specifiche, in presenza dei docenti di discipline musicali. È vietato l'utilizzo degli strumenti scolastici per finalità private o che non competono l'ambito della didattica.
6. Non sono consentite variazioni dell'orario di Esecuzione e interpretazione in corso d'anno. Eventuali richieste, di carattere straordinario, devono essere opportunamente documentate e indirizzate al Dirigente scolastico.
7. Eventuali cambi/spostamenti e/o recuperi di lezione saranno comunicate tempestivamente agli alunni e alle rispettive famiglie tramite il Portale Argo.
8. Durante le lezioni di Esecuzione e interpretazione e di Laboratorio di Musica d'insieme, i ragazzi non devono sovrapporsi né con la voce, né con lo strumento al lavoro dei docenti e dei propri

compagni.

9. Il materiale fornito dai docenti non deve essere né dimenticato, né smarrito.
10. Durante le attività di Esecuzione e interpretazione e di Laboratorio di Musica d'insieme, gli studenti deve portare con sé una matita e una gomma da cancellare per appuntare le indicazioni musicali sugli spartiti. Gli spartiti devono essere raccolti in un raccoglitore di colore nero. Le stesse modalità devono essere seguite anche per i Saggi ed i Concerti.
11. Gli studenti che possiedono strumenti a corda devono sempre portare con sé l'accordatore per ottimizzare i tempi della lezione.
12. L'uso del cellulare è rigorosamente vietato durante le lezioni, le prove, i Saggi, i Concerti. È ammesso solo ed esclusivamente per finalità didattiche nella modalità "silenzioso" su richiesta del Docente.
13. La permanenza degli studenti in Istituto durante le attività pomeridiane è consentita solo per le proprie lezioni di Esecuzione e interpretazione. È consentita, previa richiesta scritta dei genitori valutata dal Dirigente scolastico in merito alla fattibilità, la permanenza di studenti a scuola per motivi di studio (ad esempio, per l'utilizzo di uno strumento scolastico). In tal caso, gli studenti saranno affidati, al fine della vigilanza, ad un docente di Esecuzione ed interpretazione in servizio.
14. Durante le lezioni di Esecuzione e interpretazione e di Laboratorio di Musica d'insieme non sono ammessi studenti di altre classi o istituti o enti, se non in presenza di progetti approvati dagli Organi collegiali.
15. Gli studenti del Liceo Musicale sono tenuti a partecipare agli eventi (Saggi, Concerti), salvo sopraggiunte cause impreviste documentabili o giustificati motivi che devono essere comunicati al docente referente di ciascun evento.
16. A nessun titolo è previsto per gli studenti il rimborso delle spese di viaggio, sia per eventi che si svolgono in orario curricolare, sia per eventi di carattere extracurricolare.
17. Se gli eventi si svolgono in orario curricolare, la responsabilità e la vigilanza sugli studenti è a carico del personale scolastico, con le stesse modalità previste dal Regolamento d'Istituto in merito alle uscite didattiche ed ai viaggi di istruzione.
18. Se gli eventi si svolgono in orario extracurricolare, la responsabilità e la vigilanza sugli studenti è a carico delle famiglie, sia in merito agli spostamenti necessari per raggiungere i luoghi deputati, sia durante l'attività (prove, Saggio, Concerto).
19. Il docente referente dell'evento dovrà chiedere alle famiglie di compilare l'apposito modulo di autorizzazione. Se l'evento si svolge in orario curricolare (mattutino o pomeridiano), lo studente dovrà essere segnato sul Registro elettronico come "presente fuori aula". In caso di assenza, sarà richiesta apposita giustificazione.
20. L'abbigliamento per qualunque manifestazione (open day, Saggio, Concerto) deve essere consono alla situazione, adeguato e rispettoso del luogo. Si consiglia per i ragazzi: camicia bianca o nera (senza alcuna scritta o logo), pantalone scuro (senza strappi) e scarpe nere (non da ginnastica); per le ragazze si consiglia: pantalone o gonna scura (non minigonna), camicia bianca o nera e scarpe nere.
21. Gli studenti devono rispettare gli orari comunicati dai rispettivi docenti per le prove concordate e per i Saggi o i Concerti, presentandosi sempre un congruo margine di anticipo (minimo 30 minuti).

REGOLAMENTO PER IL COMODATO D'USO DEGLI STRUMENTI MUSICALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione in uso gratuito di strumenti musicali appartenenti alla Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. d) del

D.I. n.128/2019.

2. Il comodato d'uso (prestito gratuito) è un servizio offerto su richiesta e secondo i criteri di assegnazione/precedenza riportati al successivo articolo 6 ed è concesso esclusivamente per finalità didattiche, pertanto, il suo utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e in genere dalla scuola.
3. Possono formare oggetto della concessione tutti gli strumenti musicali di proprietà dell'istituzione scolastica che abbiano ancora una residua utilità e non siano impiegati dai docenti per le attività didattiche curricolari ed extracurricolari.

Art. 2 - Modalità della concessione

1. La scuola assegna in comodato d'uso gratuito i propri strumenti musicali agli alunni del Liceo Musicale "Michele Amari che frequentano nell'A.S. in corso le attività curricolari ed extracurricolari.
2. I beni sono concessi in uso gratuito a richiesta di un genitore o di chi esercita la patria potestà.
3. I beni assegnati in comodato d'uso verranno scelti e deliberati dal Consiglio di Istituto (secondo il dettato del D.I. 44/2001) e concessi fino ad esaurimento delle disponibilità.
4. La concessione in uso non può comportare per l'istituzione scolastica l'assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene e deve essere subordinata all'assunzione di responsabilità per l'utilizzazione da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.
5. La concessione è sempre revocabile e non può estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
6. La consegna dei beni avverrà ad uno dei genitori o al tutore, previa sottoscrizione di contratto di comodato d'uso. In segreteria verranno annotati gli strumenti concessi in comodato, le date di consegna e di restituzione, con le relative firme dei genitori.
7. In caso di esubero di richieste rispetto al numero dei dispositivi a disposizione verrà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di assegnazione di cui all'art. 6, pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line.

Art. 3 - Doveri del concessionario

1. Premesso che ogni strumento musicale è riconducibile all'alunno al quale è stato assegnato tramite la scrittura privata, sottoscritta dal genitore, con indicazione del relativo numero d'inventario, in relazione all'utilizzo dei beni il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
 - non cedere a terzi il godimento del bene oggetto della concessione (divieto di subcomodato);
 - utilizzare, custodire e conservare lo strumento adottando tutte le necessarie cautele;
 - restituire lo stesso bene ricevuto alla scadenza della concessione, nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso.
2. I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal presente Regolamento.
3. La restituzione di strumenti danneggiati esclude la famiglia da successivi benefici in questo ambito.

Art. 4 - Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso dovuti all'incuria dello studente o derivanti da qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile o provocati da terzi ai quali il bene viene messo a disposizione.
2. Il concessionario è personalmente responsabile dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l'utilizzo dello strumento musicale.
3. Il concessionario non è responsabile per il deterioramento derivante dal normale uso del bene.
4. Sono a carico del concessionario le spese per l'utilizzazione del bene, la manutenzione (cambio corde, accordatura, sanificazione degli strumenti a fiato prima della loro riconsegna, ecc.) e la

riparazione.

Art. 5 - Risarcimento danni

1. Se non avverrà la restituzione in base a quanto stabilito all'art. 9 o se lo strumento musicale risulterà danneggiato, l'istituto, ai sensi dell'art. 1803 e successivi del C.C., addebiterà allo studente e, per lui, alla sua famiglia (a titolo di risarcimento) l'equivalente del valore d'inventario indicato nella scrittura privata di comodato sottoscritta.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi di pagamento, di cui al presente regolamento, lo studente verrà escluso dal servizio di comodato per gli anni successivi, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici.
3. In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante.

Art. 6 - Criteri di assegnazione

1. Hanno titolo a concorrere alla concessione di beni in uso gratuito gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti, che siano in possesso dei requisiti indicati in questo Regolamento, fino alla concorrenza dei beni messi a disposizione dell'istituzione scolastica.
2. Le condizioni economiche del richiedente sono espresse dalla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), che non potrà superare € 15.000,00 (quindicimila/00).
3. L'assegnazione è disposta prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di maggiore svantaggio economico, sulla base di una graduatoria redatta secondo i seguenti criteri:

INDICATORE	PUNTI
Famiglie con ISEE non superiore a 5.000,00 €	20
Famiglie con ISEE tra 5.000,00 € e 10.000,00 €	15
Famiglie con ISEE tra 10.000,00€ e 15.000,00 €	10

4. A parità di punteggio si procederà a sorteggio, con la presenza di un genitore, un docente e del dirigente scolastico o suo delegato.
5. Gli alunni che si collocheranno in posizione utile saranno invitati telefonicamente o via mail per il ritiro dello strumento.
6. Nel caso risultassero in graduatoria due o più alunni appartenenti allo stesso nucleo familiare potrà essere consegnato un solo strumento musicale all'alunno che frequenta la classe di grado superiore. Al secondo figlio verrà consegnato un ulteriore strumento solo in caso di esuberi.

Art. 7 - Sanzioni in caso di infrazioni del Regolamento

Le violazioni al presente Regolamento da parte dell'alunno potranno essere oggetto di provvedimenti disciplinari che saranno sanzionate a giudizio del Consiglio di Classe e potranno comportare anche la temporanea inibizione all'uso dello strumento musicale o, per ripetute e gravi inosservanze, il ritiro definitivo dello stesso.

Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande possono essere presentate da uno dei genitori o da chi esercita la patria potestà.

2. Le domande vanno redatte su apposito modulo predisposto dall'istituzione scolastica (Allegato 1) e rese in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, relativamente ai dati inerenti agli aspetti conoscitivi dello studente e del richiedente e della relativa situazione economica. Le dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifica da parte dell'amministrazione.
3. Le condizioni economiche vanno tassativamente documentate tramite l'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata da un CAF o autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
4. Le domande compilate vanno presentate all'ufficio di segreteria che le assume al protocollo.
5. Le domande consegnate in ritardo saranno accolte solo in base alla disponibilità residua dei beni.

Art. 9 - Termini di restituzione strumenti musicali

1. Il comodatario è tenuto alla restituzione del bene entro 15 giorni dalla scadenza della scrittura privata di comodato previo accordo con il Docente referente, che avrà cura di avvisare la segreteria.
2. La mancata riconsegna nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, comporteranno per l'alunno l'impossibilità di usufruire nell'anno scolastico successivo del servizio stesso.
3. Trascorsi infruttuosamente 15 giorni dalla richiesta di restituzione degli strumenti, l'amministrazione si riserva di agire secondo le disposizioni di legge a tutela del patrimonio degli Enti pubblici per il recupero delle risorse impiegate.
4. In caso di trasferimento ad altro istituto durante l'anno scolastico, gli strumenti musicali dovranno essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato alla restituzione, o al risarcimento, degli strumenti avuti in prestito.
5. È prevista la restituzione immediata per gli alunni che si ritirano dalla frequenza.
6. Coloro che non frequenteranno le lezioni per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi, senza giustificato motivo, sono tenuti a restituire immediatamente gli strumenti.
7. In caso di risoluzione anticipata della scrittura privata, il dispositivo verrà restituito con le modalità che saranno comunicate unitamente all'atto di risoluzione.

Art. 10 - Commissione

1. È istituita la Commissione Comodato d'uso strumenti musicali così costituita:
 - Dirigente scolastico o suo delegato con compito di coordinamento;
 - il docente referente per i progetti musicali;
 - DSGA o suo delegato.
2. La commissione ha le seguenti competenze:
 - coordina le procedure per l'erogazione del comodato;
 - valuta le richieste e predisporre la graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base di criteri del presente regolamento.
3. Il Docente referente si incaricherà della consegna, compilazione degli elenchi, ritiro degli strumenti entro i termini previsti e verifica dello stato di conservazione degli strumenti musicali per la eventuale richiesta di risarcimento danno.

Art. 11 – Destinazione risorse

Le risorse economiche derivanti da risarcimento per danneggiamento verranno utilizzate per l'acquisto di ulteriori strumenti musicali da destinare al servizio di comodato.

Art. 12 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento, qualora ritenuto necessario, potrà essere integrato da altre norme. In tale caso verrà data comunicazione scritta alle famiglie.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente e alla scrittura privata di comodato che il comodante firmerà all'atto della concessione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof. Giovanni Lutri

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993)

Concessione di beni in uso gratuito Ai sensi dell'art. 39 del D.I. 44/2001, le istituzioni scolastiche, per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni, possono concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui siano licenziatarie, con autorizzazione alla cessione d'uso.

Contratto di comodato Secondo le disposizioni contenute nell'art. 44 del D.I. 44/2001, l'istituzione scolastica può ricevere in comodato da enti e istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello svolgimento della attività educativa e formativa. È possibile accettare beni in comodato anche nei casi in cui il bene non sia immediatamente fruibile per lo svolgimento dell'attività didattica e formativa e necessari di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale, purché la durata del comodato sia tale da rendere economicamente conveniente l'impiego delle risorse dell'istituzione scolastica. Il comodato (art. 1803 c.c. eseguenti) è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è **essenzialmente gratuito**.

